



**COMUNE DI BASSIANO**  
**Provincia di Latina**

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DI  
LIQUIDAZIONE**

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 del 08 agosto 2024**

Oggetto: procedura semplificata di liquidazione ai sensi dell'articolo 258 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Proposta alla Giunta Comunale.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno otto del mese di Agosto, nella sede comunale alle ore 15:30 è presente l'Organismo Straordinario di Liquidazione D.ssa Plautilla Calvani assistito dal Segretario Comunale D.ssa Francesca Parisi

**Premesso che**

- con delibera consiliare n. 31 del 21/11/2023, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di questo Comune;
- con D.P.R. in data 20/02/2024 è stato nominato il commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 01 marzo 2024 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al straordinario di liquidazione;
- che in data 05 marzo 2024 il commissario straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 questo O.S.L. ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi fino al 31 dicembre 2023 e, conseguentemente, provvede alla:
  - a) rilevazione della massa passiva;
  - b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione di beni patrimoniali;

10  
10



c) rilevazione e pagamento della massa passiva, mediante la formazione di un piano di rilevazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 3 del citato TUEL, costituita da:

- debiti di bilancio al 31/12/2023;
- debiti fuori bilancio, di cui all'articolo 194 del TUEL, al 31/12/2023,
- debiti derivanti da procedure esecutive estinte, ai sensi dell'articolo 248, comma 2 del TUEL;
- debiti derivanti da transazioni.

#### **Atteso che**

- che questo commissario straordinario di liquidazione ha disposto – giusta verbale n. 1 del 5 marzo 2024, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva dell'Ente, con scadenza per la presentazione delle istanze fissata al 04/05/2024;
- con successiva deliberazione n. 3 del 30 aprile 2024 il termine per la presentazione delle istanze è stato prorogato di ulteriori trenta giorni, con scadenza al 03/06/2024;
- alla citata scadenza sono pervenute n. 48 istanze di ammissione alla massa passiva, per un importo complessivo di euro 1.514.795,63.

#### **Rilevato che**

- ai sensi dell'articolo 254, comma 1 del TUEL l'Organo Straordinario di Liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione del piano di rilevazione dei debiti, atto con il quale si avvia la procedura ordinaria;
- le istanze pervenute sono state assegnate, tramite protocollo, agli uffici competenti a curare l'istruttoria e a procedere alle attestazioni di competenza, ai sensi dell'articolo 254, comma 4 del TUEL;
- le citate istruttorie sono rese difficoltose sia dalla carenza di idoneo personale assegnato ai competenti uffici, sia in relazione alla necessità di acquisire, preliminarmente, la documentazione a supporto, spesso afferente a fatti di gestione risalenti nel tempo, che richiedono i dovuti approfondimenti.

#### **Dato atto che**

- dal rendiconto dell'esercizio 2022, approvato con delibera del Consiglio Comunale n 21 del 09.08.2023, risultano residui attivi di competenza di questo O.S.L. per € 9.568.238,29 e residui



passivi per € 7.241.775,83 rideterminati, rispettivamente, in € 4.607.669,37 ed in € 5.110.770,93 a seguito del riaccertamento straordinario effettuato prima della deliberazione del dissesto;

- dalla verifica straordinaria di cassa effettuata in data 29/12/2023 è emerso che il fondo cassa al 31/12/2023 è pari ad € 1.500,00 e che non sono stati pagati residui passivi, né sono stati riscossi residui attivi.

### **Considerato che**

- l'articolo 258 del TUEL prevede che in ragione dell'*"importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame"*, l'Organo Straordinario di Liquidazione può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione;
- la procedura semplificata di cui al citato articolo 258, al comma 3 prevede un'offerta transattiva a ciascun creditore, da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione, di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito riconosciuto, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;
- ai sensi del citato art. 258 *"con deliberazione di Giunta l'ente decide entro 30 giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2"*;
- nel caso in cui la Giunta Comunale non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;
- a mente del comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione.

### **Valutati**

l'importo complessivo dei debiti censiti in base alle istanze creditorie pervenute, quantificato provvisoriamente in € 1.514.796,63 oltre al contenzioso, in corso di quantificazione, agli oneri della liquidazione ed ai residui passivi da inserire d'ufficio, il considerevole numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata, la complessità rilevata per un esame istruttorio completo delle stesse, nonché le carenze di liquidità, emersa in sede di verifica straordinaria di cassa, e per ultimo la situazione organizzativa dell'Ente.



### **Ritenuto che**

- la procedura semplificata, anche alla luce della sopradescritta situazione di fatto, consentirebbe una più rapida conclusione del procedimento di liquidazione, con il conseguente risanamento finanziario dell'Ente nonché, con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario per l'Ente stesso e per l'intero sistema di finanza pubblica, permettendo, al contempo, al creditore di ottenere immediata liquidità;
- in ossequio ai principi generali di economicità, efficienza ed efficacia, ai quali deve essere improntata una sana azione amministrativa, questo Organo Straordinario di Liquidazione deve tendere al perseguimento del massimo risparmio delle risorse e, nel contempo, garantire il soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori dell'Ente nel più breve tempo possibile;
- l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi;
- la previsione di cui al richiamato articolo 258, comma 3, tenuto conto dell'entità presumibile delle risorse che potranno essere messe a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale, dei dati acquisiti e della anzianità media dei debiti che costituirebbero la massa passiva, possa trovare concretezza con la proposta ai creditori ammessi al passivo di una transazione che preveda la corresponsione del 50% dell'importo del credito;
- in base all'articolo 258, comma 2 del TUEL, l'adesione alla procedura semplificata da parte dell'Amministrazione Comunale di Bassiano comporta l'impegno a garantire a questo Commissario le risorse finanziarie liquide necessarie.

### **Visti**

- il Dlgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D.P.R. 24/08/1993 n. 378.

### **Delibera**

- di richiamare la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di proporre all'Amministrazione Comunale di Bassiano l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del TUEL, mediante definizioni transattive con i creditori nella misura del 50% del credito vantato;



- di richiedere alla Giunta Comunale di Bassiano, per il tramite del Sindaco *pro tempore*, l'adesione alla procedura semplificata di liquidazione prevista e disciplinata dal menzionato articolo 258 del TUEL, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà indicare le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale intenda fare fronte alla massa passiva;
- di assumere, in caso di adesione da parte della Giunta Comunale, espresso e contestuale impegno, da parte di quest'ultima, di mettere a disposizione di questo Organo Straordinario di Liquidazione le risorse finanziarie liquide necessarie;
- di riservarsi di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti;
- di rinviare all'avvenuta adesione da parte della Giunta Comunale la fissazione dei criteri e delle procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione;
- di disporre, a cura del Segretario Comunale, la notifica della presente deliberazione al Sindaco *pro tempore* ed ai componenti della Giunta Comunale di Bassiano;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ed al Revisore dei Conti;
- di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'articolo 4, comma 6 del DPR n. 378/1993 e sarà pubblicata all'Albo pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi e sulla *home page* del sito *web* ufficiale del Comune, al link "Organo Straordinario di Liquidazione" ai soli fini di pubblicità e notizia.

Bassiano, 8 agosto 2024

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Calvani



Il Segretario comunale

Dott.ssa Francesca Parisi





